

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 770/AV4 DEL 10/12/2015**

**Oggetto: [Accordo di collaborazione operativa per attività necroscopica tra
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di Fermo e Macroarea Distretto.]**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di prevedere che, in caso di trasporto di salma "a bara aperta" dai Presidi Ospedalieri di Fermo, Montegiorgio e di Amandola, al domicilio o in depositi di osservazione, obitori, sale di commiato e camere mortuarie autorizzati, presenti nel territorio di questa Area Vasta 4, le funzioni di medico necroscopo ai sensi D.P.R. 10/09/1990, n. 285 siano delegate ai medici necroscopi afferenti alla Macroarea Distretto Area Vasta 4 di Fermo.
2. Di prevedere che, in caso di trasporto di salma "a bara aperta" dal luogo ove è avvenuto il decesso all'obitorio del Presidio Ospedaliero di Fermo o alle camere mortuarie dei Presidi Ospedalieri di Montegiorgio e di Amandola, le funzioni di medico necroscopo ai sensi D.P.R. 10/09/1990, n. 285 siano delegate al Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero di Fermo o suo delegato.
3. Di prevedere che, nei casi in cui venga richiesta dalla Autorità Giudiziaria l'ispezione cadaverica, le funzioni di medico necroscopo siano espletate dal dirigente medico dipendente di questa Area Vasta 4, incaricato all'uopo dal Pubblico Ministero.
4. Di prevedere che, nei casi in cui venga richiesta dal Pubblico Ministero l'autopsia giudiziaria, le funzioni di medico necroscopo siano espletate dai medici legali dipendenti di questa Area Vasta afferenti alla U.O.S. Medicina Legale.

5. Di prevedere che, nei casi di salme o cadaveri rinvenuti nella pubblica via e trasportati in uno degli obitori dei Presidi Ospedalieri di questa Area Vasta 4, quando l'Autorità Giudiziaria abbia rilasciato il nulla osta alla sepoltura, senza richiedere alcun accertamento medico legale, le funzioni di medico necroscopo siano espletate dal Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero o di un suo delegato o, in mancanza, dai dirigenti medici legali dipendenti della U.O.S. Medicina Legale.
6. Di prevedere che, qualora sorgesse la necessità di trasportare una salma in un comune di altra Area Vasta del territorio marchigiano, siano presi di volta in volta precisi accordi in merito, eventualmente previa formale delega da parte del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero o del Direttore Macroarea Distretto concordata con i responsabili delle strutture riceventi.
7. Di dare atto che nessun costo è conseguente al presente provvedimento.
8. Di trasmettere il presente atto ai Sindaci dei 40 Comuni della Provincia di Fermo.
9. Di trasmettere il presente atto al Direttore Sanitario A.S.U.R. Marche.
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
11. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL Direttore Area Vasta 4
Dr. Licio Livini**

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO:

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non derivano costi a carico dell'Azienda.

**Il Dirigente/Responsabile
Dott. Luigi Stortini**

La presente determina consta di n. 7 pagine. Due documenti sono allegati in forma cartacea, non essendo possibile trasformarli nel formato digitale richiesto dalla procedura Atti/Web:

- Allegato 1: delega del Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero di Fermo.
- Allegato 2: delega del responsabile U.O.S. Medicina legale.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Semplice Medicina Legale)

☐ Normativa di riferimento

- D.P.R. 10/09/1990, n. 285 :

“Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”.

- Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24.

“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285: circolare esplicativa”.

- L.R. 01/02/2005, n 3:

“Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”.

- D.G.R.M. 09/02/2009, n.3:

“Attività funebri e cimiteriali ai sensi art. 11 della L.R. 01/02/2005, n 3”.

- Determina del Direttore Generale A.S.U.R. Marche 04/09/2014, n. 562:

“Linee guida in materia di medicina necroscopica - Approvazione”.

- Nota del Direttore Sanitario A.S.U.R. Marche prot. 11040 del 16/04/2015:

“Integrazione linee di indirizzo attività medicina necroscopica.”

☐ Motivazione:

- Ai sensi art. 4 D.P.R. 10/09/1990, n 285:

“Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato...”.

- Ai sensi Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 2:

“In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto”.

- Ai sensi art. 3 L.R. 01/02/2005, n 3:

1 *“Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone*

ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:

- il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;*
- l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsie o altro disposto dalla Autorità Giudiziaria.*

2 “A richiesta dei familiari dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato”.

- Ai sensi art. 5 L.R. 01/02/2005, n 3:

1. “Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune.

In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune presso cui è avvenuto il decesso.

2. Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche.”

Ai sensi art 21 Reg. 09/02/2009, n. 3:

“In caso di morte presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato l'evento.

2. In caso di morte in luogo pubblico o in abitazione o in locale dichiarati antigienici dall'ASUR, le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari che per disposizione del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria, al fine del periodo di osservazione o per l'esecuzione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate o presso gli obitori comunali. Tale deposito è gratuito e non può essere dato in concessione ad operatori esercenti l'attività funebre.

3. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla sala di commiato;

b) alla abitazione propria o dei familiari.

4. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma”.

La normativa sopra richiamata consente di trasferire “a bara aperta” presso depositi di osservazione, obitori, sale di commiato e camere mortuarie gestite da ospedali pubblici e privati, dai Comuni e da strutture

private accreditate, le salme di persone decedute al proprio domicilio o nella pubblica via, al fine di effettuare il periodo di osservazione di 24 ore (o 48 ore in caso di morte improvvisa) o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

La stessa normativa prevede il caso contrario, la possibilità cioè di trasferire "a bara aperta" presso il proprio domicilio o dei familiari le salme di persone decedute negli ospedali pubblici e privati, sempre per effettuare il periodo di osservazione di 24 ore (o 48 ore in caso di morte improvvisa)

In tali situazioni le competenze in merito alle funzioni di medico necroscopo ai sensi art. 4 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, particolarmente a riguardo del rilascio del certificato di accertamento della morte:

- permangono in capo al Direttore Sanitario del presidio ospedaliero quando la salma viene trasportata dall'ospedale alla propria abitazione o in altra sede territoriale autorizzata;
- permangono in capo ai medici necroscopi afferenti alle UU.OO.CC. Organizzazione Servizi Sanitari di Base ed alla U.O.S. Medicina Legale quando la salma viene trasportata dal proprio domicilio o dalla pubblica via all'obitorio o sala di commiato del presidio ospedaliero.

Per motivi di opportunità, e come indicato con nota del Direttore Sanitario A.S.U.R. Marche prot. 11040 del 16/04/2015, diviene pertanto necessario procedere a formale delega delle funzioni necroscopiche ai sensi art. 4 D.P.R. 10/09/1990, n. 285 del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero e del Responsabile U.O.S. Medicina Legale nei casi in cui la salma venga trasferita rispettivamente dai Presidi Ospedalieri al Territorio e viceversa, dal Territorio ai Presidi Ospedalieri.

Alla luce di quanto sopra si sono acquisite le formali deleghe da parte del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero AV 4, dr.ssa Fiorenza Padovani e dal Responsabile U.O.S. Medicina Legale, dr. Maurizio Santini, che si allegano in formato cartaceo.

La delega avrà valore esclusivamente all'interno del territorio di questa Area Vasta 4 di Fermo. Qualora sorgesse la necessità di trasportare una salma in un comune di altra Area Vasta del territorio marchigiano o viceversa, andranno presi di volta in volta precisi accordi in merito, eventualmente previa formale delega da parte del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero o del Direttore Macroarea Distretto concordata con i responsabili delle strutture riceventi.

Va infine definito a chi spetta la funzione di medico necroscopo nei seguenti casi particolari di salma trasportata presso uno degli obitori dei Presidi Ospedalieri di questa Area Vasta 4 per:

ISPEZIONE CADAVERICA: nei casi in cui viene richiesta dalla Autorità Giudiziaria l'ispezione cadaverica, è auspicabile che le funzioni di medico necroscopo siano espletate dal dirigente medico dipendente di questa Area Vasta 4, incaricato all'uopo dal Pubblico Ministero.

AUTOPSIA GIUDIZIARIA: nei casi in cui viene richiesta l'autopsia giudiziaria, è auspicabile che le funzioni di medico necroscopo siano espletate dai medici legali dipendenti di questa Area Vasta afferenti alla

U.O.S. Medicina Legale.

SALME RINVENUTE NELLA PUBBLICA VIA: per quanto riguarda le salme rinvenute nella pubblica via e trasportate presso uno degli obitori dei Presidi Ospedalieri di questa Area Vasta 4, nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia rilasciato il nulla osta alla sepoltura, senza richiedere alcun accertamento medico legale, è auspicabile che le funzioni di medico necroscopo siano espletate dal Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero o di un suo delegato o, in mancanza, dai dirigenti medici legali dipendenti della U.O.S. Medicina Legale.

I Direttori Sanitari delle strutture ospedaliere convenzionate (I.N.R.C.A e Villa Verde) dovranno provvedere autonomamente in merito.

□ Esito dell'istruttoria:

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 4 di Fermo di adottare la seguente determina:

1. Di prevedere che, in caso di trasporto di salma "a bara aperta" dai Presidi Ospedalieri di Fermo, Montegiorgio e di Amandola, al domicilio o in depositi di osservazione, obitori, sale di commiato e camere mortuarie autorizzati, presenti nel territorio di questa Area Vasta 4, le funzioni di medico necroscopo ai sensi D.P.R. 10/09/1990, n. 285 siano delegate ai medici necroscopi afferenti alla Macroarea Distretto Area Vasta 4 di Fermo.
2. Di prevedere che, in caso di trasporto di salma "a bara aperta" dal luogo ove è avvenuto il decesso all'obitorio del Presidio Ospedaliero di Fermo o alle camere mortuarie dei Presidi Ospedalieri di Montegiorgio e di Amandola, le funzioni di medico necroscopo ai sensi D.P.R. 10/09/1990, n. 285 siano delegate al Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero di Fermo o suo delegato.
3. Di prevedere che, nei casi in cui venga richiesta l'ispezione cadaverica, le funzioni di medico necroscopo siano espletate dal dirigente medico dipendente di questa Area Vasta 4, incaricato all'uopo dal Pubblico Ministero.
4. Di prevedere che, nei casi in cui venga richiesta dal Pubblico Ministero l'autopsia giudiziaria, le funzioni di medico necroscopo siano espletate dai medici legali dipendenti di questa Area Vasta afferenti alla U.O.S. Medicina Legale.
5. Di prevedere che, nei casi di salme o cadaveri rinvenuti nella pubblica via e trasportati in uno degli obitori dei Presidi Ospedalieri di questa Area Vasta 4, quando l'Autorità Giudiziaria abbia rilasciato il nulla osta alla sepoltura, senza richiedere alcun accertamento medico legale, le funzioni di medico necroscopo siano espletate dal Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero o di un suo delegato o, in mancanza, dai dirigenti medici legali dipendenti della U.O.S. Medicina Legale.
6. Di prevedere che, qualora sorgesse la necessità di trasportare una salma in un comune di altra Area

Vasta del territorio marchigiano, siano presi di volta in volta precisi accordi in merito, eventualmente previa formale delega da parte del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero o del Direttore Macroarea Distretto concordata con i responsabili delle strutture riceventi.

7. Di dare atto che nessun costo è conseguente al presente provvedimento.
8. Di trasmettere il presente atto ai Sindaci dei 40 Comuni della Provincia di Fermo.
9. Di trasmettere il presente atto al Direttore Sanitario A.S.U.R. Marche.
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
11. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento

Dr. Maurizio Santini

- ALLEGATI -